COMUNE DI MARCON
VENEZIA

REGOLAMENTO

SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

REGOLAMENTO
SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità di accesso, erogazione e gestione delle prestazioni relative al Servizio Educativo Domiciliare (di seguito denominato SED).
2. Il SED è un intervento, rivolto ai minori e alle loro famiglie residenti e stabilmente dimoranti nel territorio del Comune di Marcon, cui i servizi sociali competenti ricorrono a fronte di un Progetto Quadro di Cura, Protezione e Tutela (di seguito denominato Progetto Quadro) o del verificarsi di una situazione di emergenza, secondo la vigente normativa e in particolare:
a) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, articolo 23, lettera c) relativa agli “Interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile”;
b) legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 149;
c) legge 28 agosto 1997, n. 285: “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;
d) legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
e) delibera di Giunta regionale del Veneto dell’11.03.08, n. 569: “Approvazione delle Linee Guida 2008 per la protezione e la tutela del minore”.

Art. 2

Finalità e obiettivi del SED

1. Il SED persegue le seguenti finalità:
a) garantire il diritto del minore di crescere, ove possibile, all’interno della propria famiglia di origine, evitando la sua separazione temporanea e/o definitiva dalla stessa;
b) sostenere il minore inserito in famiglia affidataria eterofamiliare laddove siano presenti particolari problematiche soggettive del minore stesso;
c) accompagnare il minore, privo di figure di riferimento, in un progetto di autonomia personale in vista della maggiore età;
d) tutelare il minore che si venga a trovare in situazioni impreviste e/o di emergenza temporanea tali da porlo in condizioni di rischio per la propria incolumità e che necessita di assistenza primaria;
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il SED si prefigge i sottoelencati obiettivi da realizzare prevalentemente nei contesti di seguito indicati:

a) sostegno e recupero delle funzioni di cura ed educative dei genitori in casi di temporanea difficoltà nell'esercizio delle stesse, da realizzarsi prevalentemente in contesto domiciliare;
b) sviluppo delle competenze individuali e sociali del minore e rinforzo dei fattori di resilienza, da realizzarsi prevalentemente nel contesto territoriale di vita quotidiana;
c) protezione e assistenza concreta del minore da realizzarsi in situazioni di emergenza temporanea e/o nel corso di visite protette disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 3
Progetto Quadro

1. Il Progetto Quadro riguarda l'insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del minore e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi si rivolgono direttamente al minore, alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, minore e contesto sociale.
2. Il Progetto Quadro, sempre redatto in forma scritta e sottoscritto dai soggetti interessati, deve comprendere:
a) gli obiettivi da raggiungere;
b) le azioni previste per la realizzazione di detti obiettivi;
c) i tempi in cui realizzare gli obiettivi;
d) la definizione delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
e) gli indicatori di monitoraggio e di verifica.

ART. 4
Il Progetto Educativo Individuale e il Progetto Educativo Familiare

1. Il Progetto Educativo individuale (di seguito denominato P.E.I.) e il Progetto Educativo Familiare (di seguito denominato P.E.F.) rappresentano la declinazione degli obiettivi, delle azioni e dei tempi dell'intervento SED, in riferimento al Progetto Quadro e quindi alle esigenze e alle caratteristiche del singolo minore o genitore con figlio.
2. Il P.E.I. e/o il P.E.F. coinvolgono il Servizio Sociale istituzionalmente competente per la gestione dei Progetti Quadro, la famiglia e/o il minore e il Soggetto incaricato di erogare gli interventi SED.
3. Nel P.E.I. e/o nel P.E.F sono delineati gli obiettivi, le correlate azioni e i tempi in cui realizzarle, oltre agli specifici impegni assunti dai diversi soggetti coinvolti.
4. L'elaborazione del P.E.I. e/o del P.E.F. è effettuata da un educatore del SED, in collaborazione con il Servizio Sociale istituzionalmente competente per la gestione dei Progetti Quadro, il minore e la sua famiglia**.**

Art. 5
Destinatari degli interventi del SED

1. Sono destinatari degli interventi del SED i seguenti soggetti:
a) genitori di minori da 0 a 6 anni, estendibili a 10 anni nei casi di Progetto Quadro di nuovo avvio, che presentino difficoltà e/o carenze nella gestione delle funzioni genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale;
b) minori da 6 a 17 anni che si trovino in situazioni personali e/o familiari di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo;
c) minori da 6 a 17 anni già collocati in affido eterofamiliare che presentino particolari problematiche soggettive:

d) minori da 16 a 18 anni privi di figure adulte di riferimento in grado di accompagnarli e sostenerli in un progetto di autonomia personale da realizzare in vista del raggiungimento della maggiore età;
e) minori da 0 a 18 anni che si trovino in situazione condizioni di emergenza tali da porli in condizioni di rischio per la propria incolumità personale, o che necessitino di assistenza primaria o fruitori di visite protette disposte dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO II
TIPOLOGIE DI INTERVENTO DEL SED

Art. 6
Tipologia 1

L'intervento svolto prevalentemente nel contesto domiciliare e rivolto ai genitori di minori da 0 a 6 anni estendibili a 10 anni, come descritto al punto a) dell'articolo 5, si rifà alla metodologia del tutoraggio che consiste nell'accompagnamento del genitore all'apprendimento della funzione educativa e al suo affiancamento nella realizzazione dei quotidiani compiti genitoriali di accudimento ed educazione dei figli, per un tempo di 6-9 mesi, rinnovabile a seguito della rivisitazione del Progetto Quadro, laddove non siano reperibili risorse solidali di affiancamento familiare. Questa tipologia di intervento si articola nelle seguenti prestazioni che vanno declinate nel P.E.F.:
a) realizzazione, propedeutica all'apprendimento da parte del/dei genitori, delle pratiche di cura quotidiana del minore: attività di igiene personale, preparazione e somministrazione pasti, predisposizione e cura dell'ambiente di vita, introduzione e gestione dei ritmi quotidiani di vita del minore;
b) accompagnamento del/dei genitori nello svolgimento autonomo delle attività di cura quotidiana del minore nell'ambiente familiare e nei connessi rapporti con il contesto sociale: visite mediche/vaccinazioni, accesso e frequenza del nido/scuola, acquisto dei beni necessari ecc.;
c) realizzazione di attività ludiche e/o di socializzazione con il minore propedeutiche all'apprendimento di tali attività da parte del/dei genitori ;
d) accompagnamento del/dei genitori nello svolgimento autonomo delle attività ludiche e/o di socializzazione con il figlio.

Art. 7
Tipologia 2

L'intervento, svolto prevalentemente nel contesto territoriale di vita quotidiana e rivolto ai minori da 6 a 17 anni, si rifà alla metodologia della relazione educativa e/o di aiuto con il minore per affiancarlo nell'acquisizione di competenze individuali nella cura di sé, sociali nella relazione coi pari e gli adulti e di problem solving, per un tempo di 12 mesi rinnovabile a seguito della rivisitazione del Progetto Quadro, laddove non siano reperibili risorse solidali di affiancamento educativo. Questa tipologia di intervento si articola nelle seguenti prestazioni che vanno declinate nel P.E.I.:
a) affiancamento e accompagnamento del minore nello svolgimento dei propri compiti quotidiani: cura di sé e della propria persona, impegni scolastici e di apprendimento, gestione dei momenti e dei ritmi della giornata, predisposizione e cura dei propri ambienti di vita;
b) attività di informazione/formazione del minore volta a prevenire i comportamenti a rischio;
c) predisposizione e gestione di attività con il minore dirette a favorire la comprensione delle situazioni problematiche che incontra e ad attivare le azioni necessarie per affrontarle:

d) predisposizione, gestione e conduzione di gruppi di pari per attività ludico-creative mirate rispetto alle necessità del minore;
e) realizzazione di azioni mirate all'inserimento del minore in gruppi organizzati del territorio o informali del suo ambiente di vita;
f) realizzazione di azioni volte alla conoscenza di possibili reti e/o persone solidali e conseguente loro attivazione a sostegno della vita quotidiana del minore.

Art. 8
Tipologia 3

L'intervento, svolto prevalentemente nel contesto territoriale di vita quotidiana e rivolto ai minori da 16 a 18 anni, si rifà alla metodologia del tutoraggio a favore del minore diretto a realizzare un progetto di autonomia dalla propria famiglia e/o dalla comunità di accoglienza, per un tempo di 12 mesi, laddove non siano presenti figure adulte di riferimento e/o risorse solidali di affiancamento educativo. Questa tipologia di intervento si articola nelle seguenti prestazioni che vanno declinate nel P.E.I.:
a) affiancamento e accompagnamento del minore nella costruzione di un percorso di autonomia dalla propria famiglia e/o dalla comunità di accoglienza;
b) attività di informazione/formazione del minore volta alla conoscenza delle risorse/opportunità presenti nel contesto sociale;
c) predisposizione e gestione di attività con il minore dirette a favorire la progressiva assunzione di responsabilità che il raggiungimento della maggiore età comporta;
d) realizzazione di azioni volte alla conoscenza, da parte del minore, di possibili reti e/o persone solidali da attivare a sostegno della propria vita quotidiana.

Art. 9
Tipologia 4

L'intervento svolto in situazioni di emergenza, rivolto ai minori da 0 a 18 anni**,** si rifà alla metodologia dell'assistenza del minore in situazione di emergenza per un tempo breve e necessariamente definito di 4/8 settimane, e della vigilanza/affiancamento del minore durante le visite protette nei termini stabiliti dall'Autorità Giudiziaria. Questa tipologia di intervento si articola nelle seguenti prestazioni:
a) realizzazione e gestione di attività di assistenza del minore;
b) accudimento completo del minore e accompagnamento nelle sue normali attività giornaliere: a casa, in ospedale o in altra situazione di emergenza in cui il minore si trovi;
c) predisposizione e gestione dei luoghi di incontro per le visite protette;
d) accompagnamento del minore alla e dalla visita protetta;
e) vigilanza ed assistenza al minore e ai suoi familiari nel corso della visita protetta.

CAPO III
CONDIZIONI E PRESUPPOSTI DI ACCESSO AL SED

Art. 10
Condizioni di accesso

1. Per accedere agli interventi di cui al presente Regolamento deve sussistere almeno una tra le seguenti condizioni:
a) disagio, pregiudizio e/o rischio evolutivo del minore dovuto alle difficoltà del nucleo familiare e/o alle carenze delle funzioni genitoriali;
b) condizioni soggettive problematiche, di difficoltà o disagio del minore anche inserito in famiglia affidataria eterofamiliare;

c) rientro del minore in famiglia d'origine dopo una separazione temporanea;
d) minore prossimo al compimento della maggiore età e privo di figure adulte di riferimento in grado di sostenerlo nel percorso di autonomia;
e) situazioni di emergenza o visite protette disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 11
Presupposti di accesso

1. Ai fini dell'attivazione degli interventi di cui al presente Regolamento, si deve provvedere a:
a) inviare la richiesta di intervento SED, corredata dal Progetto Quadro di cui all'articolo 3;
b) verificare l'assenza di problematiche igienico-sanitarie del contesto di vita tali da pregiudicare le possibilità di realizzazione dell'intervento;
c) valutare, rispetto alle situazioni di grave disagio socio-sanitario del minore e/o del genitore, la presenza di potenzialità che consentano l'instaurarsi di una relazione educativa con un educatore del SED che renda efficace l'intervento;
d) acquisire l'accettazione formale dell'intervento SED da parte dei genitori o di chi esercita temporaneamente la responsabilità genitoriale.

CAPO IV
COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 12
Funzioni e compiti dei Servizi istituzionalmente competenti per la gestione dei Progetti Quadro

1. Sono funzioni e compiti dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti per la gestione dei Progetti Quadro:
a) l'elaborazione, predisposizione e attuazione del Progetto Quadro di cui all'articolo 3;
b) la valutazione della sussistenza delle condizioni previste all'articolo 11 per l'accesso agli interventi di cui al presente Regolamento;
c) l'invio, al Servizio istituzionalmente competente per la gestione del SED, della richiesta di attivazione dell'intervento SED con indicazione della tipologia richiesta come da articoli 6,7,8,9, corredata dal Progetto Quadro, dall'accettazione formale dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale e da quanto altro previsto all'art. 11;
d) la predisposizione delle sottoelencate azioni necessarie all'avvio dell'intervento:
1) incontri diretti ad acquisire l'accettazione formale dei genitori;
2) incontri di presentazione tra l'educatore SED e gli esercenti la responsabilità genitoriale, anche presso l'abitazione del nucleo familiare;
e) il monitoraggio periodico, la conclusione e la verifica finale dell'intervento SED attivato, attraverso specifici e distinti incontri con i diversi soggetti coinvolti nell'intervento, nel P.E.I. e/o nel P.E.F. e nel Progetto Quadro;
f) l'invio, al Servizio istituzionalmente competente per la gestione del SED, delle eventuali richieste di modifica dell'intervento in corso d'opera per sopraggiunte esigenze straordinarie e/o specifiche;
e) l'attestazione di conformità del servizio reso dall'educatore SED per la liquidazione della prestazione;

f) la partecipazione ai momenti di valutazione complessiva dell'insieme degli interventi SED organizzati dal Servizio istituzionalmente competente per la gestione del SED.

Art. 13
Funzioni e compiti del Servizio istituzionalmente competente per la gestione del SED

1. Sono funzioni e compiti del Servizio istituzionalmente competente per la gestione del SED:
a) l'accoglienza delle richieste di attivazione dell'intervento SED o delle modifiche di interventi SED in atto provenienti dai Servizi Sociali istituzionalmente competenti per la gestione dei Progetti Quadro e, valutata la conformità della richiesta al presente Regolamento e alle risorse a disposizione, l'autorizzazione dell'avvio dell'intervento stesso;
b) la gestione dei rapporti con il Soggetto incaricato di erogare gli interventi SED il Soggetto gestore del SED;
c) l'organizzazione, in rapporto con il Soggetto incaricato di erogare gli interventi SED,
degli interventi SED nelle diverse tipologie di intervento in riferimento al budget orario disponibile;
d) il monitoraggio e la verifica periodica dell'utilizzo del budget finanziario disponibile;
e) il controllo finanziario e la liquidazione delle fatture al Soggetto incaricato di erogare gli interventi SED;
f) la valutazione complessiva e periodica dell'insieme degli interventi SED in collaborazione con i Servizi Sociali istituzionalmente competenti per la gestione dei Progetti Quadro;
g) la trasmissione ai Servizi Sociali istituzionalmente competenti per la gestione dei Progetti Quadro di tutte le informazioni disponibili per la fruizione degli interventi SED e l'avvio del rapporto con il Soggetto incaricato di erogare gli interventi SED per la realizzazione complessiva del servizio.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme legislative vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.